



TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 3.12.2020 depositato da Maria Panagiotaki con il prof. Avv. Gerardo Soricelli e la documentazione ad esso allegata, inclusa la relazione del dott. Alessandro Ronci professionista incaricato in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 co. 9 della l. 3/2012, con il quale ha presentato una proposta di piano del consumatore ha emesso il seguente

DECRETO

Preso atto che la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni "il debitore, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori avendo, nel rispetto dello spirito della legge, una possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti. Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo. Ed è per tale motivo che la presente sarà anche depositata presso la cancelleria del Giudice delle esecuzioni Immobiliari, IV sezione Tribunale di Roma, affinché voglia disporre, nell'ambito della procedura esecutiva n 1257/2017, la sospensione dell'udienza per la decisione sull'istanza di vendita già fissata per il 9 dicembre 2020. Tale sospensione è necessaria per consentire al Giudice competente di valutare la bontà del piano del consumatore proposto. Fiduciosa che la S.V. vorrà accogliere la proposta di Piano del Consumatore, restando in attesa delle decisioni dell'Onorevole Tribunale chiede l'omologarsi il piano del consumatore proposto dalla ricorrente, disponendo l'opportuna forma di pubblicità del provvedimento e che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano; 2.in subordine: in caso di difetto dei presupposti per l'omologazione del piano del consumatore, dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ss. l. n. 3/2012 e assumere tutti i provvedimenti conseguenti";

premesso che il ricorso (erroneamente iscritto come procedimento di volontaria giurisdizione) veniva assegnato a questo Giudice in data 7.1.2021, ben oltre la data di udienza indicata dalla ricorrente e veniva portato all'attenzione del Giudice in seguito alla nota di parte ricorrente del 5.2.2021 con la quale veniva chiesta la trasmissione alla cancelleria fallimentare;

osservato che la ricorrente, come attestato dal gestore della crisi dott. Ronci, possiede i requisiti di cui all'art.7 L.n.03/2012 e successive modifiche e cioè: versa in uno stato di sovraindebitamento ai sensi

dell'art. 6 co.2 della legge citata, trovandosi in una situazione di: "perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"; non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art.1 e segg. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27 gennaio 2012 n. 3: piano del consumatore, accordo o liquidazione dei beni; si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite; tale squilibrio trova le proprie cause, secondo la prospettazione dell'istante in alcuni accadimenti, meglio specificati nel ricorso non imputabili alla ricorrente stessa;

preso atto che la ricorrente ha proposto un piano del consumatore che prevede il pagamento ai creditori ipotecari dell'importo di € 138.000 nell'arco di un decennio, derivante dalla disponibilità netta mensile, ipotizzata l'invarianza rispetto ai redditi conseguiti nell'anno 2019 e per l'effetto della falcidia delle deleghe rilasciate dall'istante a favore delle società finanziarie [REDACTED] per il totale di € 829,00 mensili;

considerato che, anche a seguito delle integrazioni richieste dal professionista, la proposta è corredata della documentazione richiesta dall'art.9 co.2 L.03/12: la composizione dei debiti alla data della proposta, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi; l'indicazione dei beni di proprietà del ricorrente in assenza di atti dispositivi negli ultimi cinque anni; dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; elenco delle spese correnti necessarie al mantenimento dell'istante certificato di residenza rilasciato dal comune di Tivoli;

preso atto che quanto alla relazione particolareggiata richiesta dall'art. 9 co. 3 bis della l. 3/2012, l'organismo di composizione della crisi ha rilevato che quanto alle cause della crisi e alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, è stato osservato che la somma delle rate dei finanziamenti non avrebbe dovuto superare l'importo di € 900 mensili circa (pari alla differenza tra il reddito percepito mensilmente e le spese necessarie alla ricorrente); quanto ai costi della procedura, il professionista ha relazione che il preventivo fornito dall'O.C.C. presso l'ODCEC di Tivoli all'istante è di € 20.683,80 di cui risulta pagato un acconto di € 1.000; quanto all'importo per un sostentamento dignitoso, l'OCC ha indicato come idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio ministri 5 dicembre 2013, n. 159; quanto al piano, il professionista ha evidenziato che pur essendo la ricorrente in grado di assolvere con regolarità le obbligazioni previste nella proposta, che non verrebbe rispettato il combinato disposto dall'art. 8, comma 4, e 11, comma 2,

L. 3/2012, nonché il principio generale della *par condicio creditorum* (art. 2741 c.c.), nella misura in cui prevedono il pagamento integrale (salva l'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, dell'art. 7, l. 3/2012) e immediato (salva la moratoria di cui al comma 4 dell'art. 8 L. 3/2012) dei creditori privilegiati, poiché il piano prevede, invece, per gli ipotecari e i privilegiati un pagamento parziale rateale in un decennio;

preso atto che, quanto alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, il professionista ha relazionato che l'importo ritraibile dalla liquidazione degli immobili di cui risulta intestataria la ricorrente, al netto delle spese di procedura quantificate in € 18.000, è di circa € 138.000 ovvero un valore paragonabile all'importo dei pagamenti previsti nel piano, con la precisazione però che la disponibilità degli importi per i creditori, in caso di omologazione del piano del consumatore, si produrrebbe nell'arco di un decennio;

ritenuto che la soddisfazione dei creditori privilegiati non possa ritenersi, nel caso di specie, "*non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione*", in quanto non può non tenersi conto che nel caso di piano del consumatore la soddisfazione per i predetti creditori avverrebbe in un arco temporale significativamente maggiore rispetto a quanto potrebbe ragionevolmente attendersi in caso di liquidazione;

ritenuto, pertanto, che il ricorso per il piano del consumatore debba dichiararsi inammissibile senza necessità di previa fissazione dell'udienza, difettando i presupposti oggettivi per l'omologa che, a mente dell'art. 12 bis l. 3/2012, devono essere vagliati preventivamente;

ritenuto, pertanto, che debba essere accolta la richiesta avanzata in subordine di apertura di una procedura liquidatoria;

ritenuto che tale procedura debba comprendere i beni immobili intestati alla ricorrente, mentre devono essere esclusi i beni di cui all'art. 14 ter co. 6 della l. 3/2012, compresa l'autovettura in quanto funzionale all'espletamento dell'attività lavorativa;

P.Q.M.

Visti gli artt. 7, 9 e 10 L. 27.1.2012, n. 3

dichiara l'inammissibilità del piano del consumatore;

visti gli artt. 14 ter e 14 quinquies,

DICHIARA APERTA

La procedura di liquidazione dei beni di Maria Pangiotaki (C.F. PNGMRA60L65Z115Y) e per l'effetto:

- a) Nomina liquidatore il dott. Alessandro Ronci affinché svolga i compiti previsti dagli artt. 14 sexies della l. 3/2012;

- b) Dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisitati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) Dispone che la domanda come successivamente integrata e il presente decreto siano pubblicati sul sito di questo Tribunale con l'oscuramento di tutti i dati sensibili e dei nominativi dei soggetti terzi, a cura della cancelleria;
- d) Ordina, poiché il patrimonio del debitore comprende beni immobili, la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) Fissa i limiti di cui all'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. n. 3/2021 in € 1.600 mensili e dichiara esclusi dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14 ter co. 6 della l. n. 3/2012, oltre all'autovettura Volkswagen indicata in ricorso;
- f) Dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività svolta

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Tivoli, 3.3.2021

Il Giudice
Dott.ssa Anna Multari